



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato all'Urbanistica e ambiente

Via Jacopo Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Trento, **09 maggio 2006**

Prot. **495/06** – 13 V AnT

OGGETTO: **CIRCOLARE**. Pianificazione subordinata e di settore - Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (D.P.R. 15 febbraio 2006, art. 33 comma 2 delle norme di attuazione).

Ai COMUNI
LORO SEDI

Ai COMPRESORI
LORO SEDI

AI CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.ar.l.
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Alla RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI COMUNI – R.U.C.
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Agli ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

Con il **Decreto del Presidente della Repubblica di data 15 febbraio 2006** è stato approvato il **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)**, in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta ufficiale, avvenuta in data **6 aprile u.s.**

Il Piano generale vale, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale (art. 5 del DPR 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di urbanistica ed opere idrauliche" così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463).

In relazione agli effetti del PGUAP rispetto agli strumenti urbanistici, in generale e con riferimento alla disciplina degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" di cui all'art. 33 delle norme di attuazione del Piano generale, si provvede a trasmettere la seguente circolare esplicativa, rinviando nelle more della revisione del PUP e per tutti gli aspetti di merito alle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento e all'Ufficio Studi e Pianificazione del Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche.

Effetti del Piano generale rispetto agli strumenti urbanistici

Per la sua valenza di piano di bacino di rilievo nazionale, di cui alla Legge n. 183/1989, **il PGUAP detta vincoli e misure che**, come stabilito dall'art. 2 comma 2 delle proprie norme di attuazione, **“hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani e programmi”**. Ai sensi dello stesso art. 2 comma 3 **tali disposizioni “si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati**, nonché con riferimento ai piani e programmi degli enti locali”.

Coerenza tra la Variante 2000 al PUP e il PGUAP

Il PGUAP costituisce il quadro di riferimento del PUP per gli aspetti strutturali di bacino e in tal senso sarà obiettivo della revisione del Piano urbanistico provinciale assumerne le coordinate territoriali. Nello specifico, **il PUP, attraverso i contenuti introdotti dalla Variante 2000 in tema di carta di sintesi geologica e di “aree di protezione fluviale”, assicura reciprocità e coerenza rispetto al PGUAP** sotto il profilo della tutela idrogeologica e della tutela ambientale e paesaggistica.

In proposito è opportuno evidenziare che:

- per quanto riguarda la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio le norme del PUP all'art. 2 comma 6 chiariscono che “le planimetrie del PUP sono aggiornate d'ufficio a seguito dell'individuazione delle aree a specifico rischio operata dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”;

- in tema di “Aree di protezione fluviale”, l'art. 9 bis comma 2 delle norme di attuazione del PUP stabilisce che “le principali aree di protezione fluviale meritevoli di tutela sono schematicamente individuate dal PUP” e che “ulteriori aree potranno essere individuate attraverso il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”. A sua volta, il PGUAP, per quanto riguarda gli “Ambiti fluviali di interesse ecologico”, richiama all'art. 33 comma 1 la corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del PUP in tema di “Aree di protezione fluviale” e, per quanto riguarda gli “Ambiti fluviali di interesse paesaggistico”, all'art. 34 rinvia al Piano urbanistico provinciale e al punto 2.8 “Rive di fiumi e torrenti” dei relativi Criteri di tutela ambientale.

Compiti dei PRG per l'attuazione dell'art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP

Fermo restando che l'entrata in vigore del PGUAP determina da subito la prevalenza dei relativi vincoli e delle misure rispetto ai vigenti piani e programmi provinciali, compreso come si è detto il Piano urbanistico provinciale e i piani urbanistici ad esso subordinati, fino alla sintonizzazione dei medesimi con il Piano di bacino, sotto il profilo strettamente urbanistico e di tutela paesaggistico-ambientale **l'entrata in vigore del PGUAP pone in capo ai Piani regolatori generali il compito di recepire la delimitazione degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” e di dettarne la relativa disciplina, ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP**.

In questo quadro di riferimento **spetta ai Piani regolatori generali dare attuazione ai contenuti dell'art. 33 del PGUAP, in materia di “Ambiti fluviali di interesse ecologico”, nel rispetto dei contenuti del PUP per quanto riguarda le “Aree di protezione fluviale”**. A tal fine va tenuto presente che le denominazioni “Aree di protezione fluviale” e “Ambiti fluviali di interesse ecologico” sono concettualmente equivalenti, stando a indicare porzioni di territorio estese lungo i corsi che, con l'obiettivo di garantire il più possibile l'integrità dei corsi d'acqua, aumentare l'efficienza delle fasce riparie, contribuire alla valorizzazione paesaggistica degli ambienti fluviali, trovano sia nel PUP che nel PGUAP una corrispondente disciplina integrata rispetto ai due strumenti.

a) Indicazioni per la delimitazione delle aree. L'art. 33 comma 1 delle norme di attuazione del PGUAP stabilisce che “i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano” per gli ambiti fluviali di interesse ecologico. Per la precisa perimetrazione delle aree va fatto riferimento al corrispondente art. 9 bis delle norme di attuazione del PUP.

Il necessario riferimento metodologico per la delimitazione di queste aree è lo specifico capitolo 2 della Parte VI “Ambiti fluviali” del PGUAP. Coerentemente con tali indicazioni **il PRG deve assicurare la coerenza rispetto agli ambiti a valenza elevata e, motivatamente, può ridurre il perimetro degli ambiti a valenza media**.

In tale lavoro di delimitazione è da ricordare che ciò che costituisce la proprietà pubblica del **demanio idrico provinciale, come definito dalla L.P. n. 18/1976 e s.m., vale a dire l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, i manufatti costituenti opere idrauliche e i relativi terrapieni, va specificamente rappresentato come corso d'acqua**, per sottolineare la priorità della materia idraulica rispetto a ogni altra disciplina.

b) Indicazioni per la disciplina delle aree. Il PGUAP individua gli "Ambiti fluviali di interesse ecologico", in corrispondenza delle fasce riparie dei maggiori corsi d'acqua del Trentino, al fine di garantire o recuperare la funzionalità ecologica di questi ambienti (autodepurazione), a fronte di una tendenza alla loro artificializzazione. In particolare la definizione, protezione e valorizzazione delle fasce riparie di interesse ecologico si propone tre obiettivi, a cui va informata la relativa disciplina:

- garantire l'integrità della dimensione trasversale e longitudinale dei corsi d'acqua del Trentino;
- aumentare l'efficienza delle fasce riparie come "aree filtro" dell'inquinamento diffuso;
- contribuire alla valorizzazione paesaggistica degli ambienti fluviali.

I Piani regolatori generali definiscono la disciplina d'uso delle aree o degli ambiti in questione nel rispetto dei criteri, fissati nella Parte VI, cap. 2 del PGUAP, nonché in coerenza con i principi di "continuità e naturalità" richiamati dall'art. 9 bis delle norme del PUP. Tenuto conto che si tratta di zone di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, la disciplina va in generale orientata alla **salvaguardia della componente vegetale e della morfologia naturale nonché a modesti interventi di valorizzazione atti a favorirne una fruizione ricreativa compatibile con la funzionalità ecologica propria.**

In tali aree sono consentite le opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, possibilmente a tipologia naturalistica, la riqualificazione ambientale delle sponde, interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi eventualmente esistenti.

L'eventuale previsione di zone destinate allo svago e alla fruizione pubblica va attentamente verificata sotto il profilo della compatibilità rispetto agli ecosistemi che caratterizzano le sponde fluviali, evitando in generale movimenti di terra e attrezzature che possano alterare sotto il profilo idrobiologico l'ambiente del corso d'acqua.

Per quanto riguarda accessi e viabilità possono essere consentiti percorsi pedonali mentre quelli ciclabili vanno regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. La realizzazione di nuove strade veicolari è ammessa se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile, oppure in via eccezionale nel caso sia funzionale alle eventuali zone specificamente finalizzate alla valorizzazione didattica degli ambiti fluviali.

E' da sottolineare che, in corrispondenza degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico", o delle "Aree di protezione fluviale" a essi equiparate, **l'eventuale individuazione di precise zone per la fruizione pubblica va verificata sotto il profilo della sicurezza rispetto al pericolo idraulico.** La disciplina d'uso di tali ambiti è in particolare da definire, assicurando il rispetto degli articoli 16-17 delle norme di attuazione del PGUAP, relativi agli interventi consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e a rischio idrogeologico elevato (R3), la coerenza rispetto all'art. 32 ("Ambiti fluviali di interesse idraulico") nonché il rispetto degli articoli 2-3 delle norme di attuazione del PUP relativi alla carta di sintesi geologica provinciale.

La disciplina fissata dal Piano regolatore generale per gli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" deve infine richiamare il rispetto della distanza di 10 metri dal limite della proprietà demaniale, come previsto dalle norme vigenti in materia di acque pubbliche e opere idrauliche.

Disciplina transitoria

Come evidenziato sopra **il PGUAP detta vincoli e misure che**, ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle proprie norme di attuazione, **"hanno in ogni caso effetto immediato**, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani e programmi". Ai sensi dello stesso art. 2 comma 3 **tali disposizioni "si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati**, nonché con riferimento ai piani e programmi degli enti locali".

In attesa del recepimento nei Piani regolatori generali della delimitazione degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico", le corrispondenti aree definite dal PGUAP e disciplinate dall'art. 33 delle relative norme di attuazione, hanno effetto rispetto alla pianificazione urbanistica sia provinciale che comunale vigente. Tali ambiti fluviali, contenuti nelle cartografie del PGUAP, hanno quindi effetto immediato anche rispetto agli interventi previsti, che devono assicurare la coerenza ai principi di naturalità e di continuità fissati dalle corrispondenti norme del Piano urbanistico provinciale.

Coerenza tra il PGUAP e il progetto di revisione del PUP

Il progetto di revisione del PUP, il cui procedimento è stato avviato dalla Giunta provinciale con l'approvazione del Documento preliminare nel settembre 2004 e di cui è in corso la predisposizione, provvederà a completare l'adeguamento al PGUAP, avviato dalla Variante 2000 al PUP.

In particolare, come fissato dall'art. 34 del PGUAP, il Piano urbanistico provinciale, in sede di sua revisione, provvederà a individuare gli "Ambiti fluviali di interesse paesaggistico" e a definire la relativa disciplina, anche con riferimento ai criteri di tutela e valorizzazione riportati nella Parte VI "Ambiti fluviali" dello stesso Piano generale.

* * * * *

Gli Uffici competenti del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio rimangono a disposizione per fornire gli ulteriori chiarimenti necessari per la prima applicazione della norma in oggetto.

Distinti saluti

L'ASSESSORE
- *Mauro Gilmozzi* -